



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Direttore generale

Dott.ssa Teresa ROMEI

Area affari tecnici e negoziali

Dott. Matteo DI TRANI

Servizio gare e assicurazioni

Dott.ssa Filomena PERNA

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I.,
MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER
VIAGGI DI ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA". (S41_2023)
CIG Z973B6496D**

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI RICHIESTI	3
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	3
ART. 4 – VALORE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO	3
ART. 5 – QUANTITATIVI DELL’ACCORDO QUADRO	4
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	4
ART. 7 – GESTIONE DEGLI ORDINI	5
ART. 8 – TERMINE PER LA RICHIESTA E PER LA RINUNCIA AL SERVIZIO	5
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI	5
ART. 10 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	5
ART. 11 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	6
ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 15 - CONTROLLI E MODALITA’ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 18 – ADEGUAMENTO PREZZI	9
ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	9
ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	9
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	10
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 24 – APPLICAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’	11
ART. 25 – FORO COMPETENTE	11

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di accordo quadro per il servizio di trasporto per viaggi di istruzione dell'Università di Foggia (di seguito "Amministrazione").

Il servizio di trasporto di studenti e del personale accompagnatore in occasione di viaggi di istruzione dovrà essere effettuato per mezzo autobus nell'ambito del territorio nazionale, isole escluse, con partenza da Foggia.

Le specifiche di ciascuna tipologia di viaggio oggetto del presente affidamento sono descritte all'interno dell'Allegato A al presente capitolato.

L'operatore economico si impegna a fornire i servizi secondo i prezzi offerti in fase di indagine di mercato e risultanti dal modello di offerta economica.

ART. 2 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI RICHIESTI

L'operatore economico si impegna ad espletare il servizio mediante autobus da 50/55 e 30/35 posti, in base a quanto verrà richiesto di volta in volta dall'Università. Il servizio sarà effettuato con mezzi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge per tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche, previste dal D.M. del 31 Gennaio 1997 (recante "Nuove disposizioni sul trasporto scolastico" oltreché rispondenti alle norme di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, sulla disciplina della circolazione stradale e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495. L'operatore economico affidatario dovrà fornire, a richiesta, mezzi appositamente predisposti anche per studenti portatori di handicap, senza oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito nell'offerta economica.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro stipulato con l'operatore economico affidatario avrà durata pari a mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'accordo quadro si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima della scadenza dei periodi di durata contrattuale di cui ai commi che precedono, siano raggiunti gli importi massimi contrattuali di cui al successivo art. 4.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi dell'accordo quadro (opzione proroga contrattuale) nonché di una ulteriore proroga per la durata massima di 6 (sei) mesi al solo fine di consentire l'eventuale completamento delle procedure di individuazione del nuovo affidatario del servizio alla scadenza naturale dell'accordo-quadro (opzione proroga tecnica).

ART. 4 – VALORE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'accordo quadro per la durata di 36 mesi e comprensivo di opzione per eventuali prestazioni supplementari per un importo massimo pari al 20% di quello stimato è pari ad € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00), oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell'accordo quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle massime stimate fino ad un massimo del 20% di quelle stimate.

L'importo complessivo massimo dell'accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e rinnovo, risulta essere pertanto pari a complessivi € 36.000,00 (euro trentaseimila/00), oltre IVA;

ART. 5 – QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione non garantisce nessun quantitativo minimo presunto di prestazioni da affidare con appalti specifici in attuazione dell'accordo-quadro. La stima del valore massimo dell'appalto è stata determinata in via prudenziale e tenendo conto dei dati storici e di quelli previsionali di massima. Tuttavia, considerata la flessibilità delle effettive esigenze in base allo sviluppo delle progettualità didattiche, non è prevista una programmazione minima di viaggi di istruzione.

L'operatore economico affidatario dell'accordo quadro non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa per affidamenti minimi durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative all'esecuzione del servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

I costi di vitto e alloggio per l'autista sono compresi nei prezzi offerti così come i pedaggi autostradali ed ogni spesa inerente il viaggio, ad esclusione della tassa di ingresso per le città in cui è richiesta

Al fine del conteggio dei chilometri percorsi, per ogni singolo viaggio, deve intendersi, quale luogo di partenza e di ritorno la città di Foggia.

L'operatore affidatario produrrà copia del disco cronotachigrafico (o dell'equivalente dispositivo previsto dalla legge), in dotazione al mezzo di trasporto, per constatare l'effettivo chilometraggio effettuato.

L'operatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

L'operatore economico è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'operatore economico si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. 7 – GESTIONE DEGLI ORDINI

Ciascun singolo affidamento relativo al contratto di accordo quadro verrà gestito mediante un ordine/lettera e dovrà contenere le seguenti specifiche:

1. luogo ed eventuale indirizzo di destinazione,
2. tipologia di viaggio secondo il chilometraggio previsto e relativo prezzo,
3. dimensione del pullman (numero posti passeggeri)
4. luogo e orario di partenza
5. orario previsto per il rientro
6. dati per la fatturazione elettronica

Gli ordini/lettera saranno trasmessi presso i recapiti che verranno comunicati dall'operatore economico affidatario (PEC). Gli ordini/lettera potranno essere trasmessi all'operatore dall'Amministrazione Centrale e da altre articolazioni organizzative (Dipartimenti, Centri ecc.) dell'Ateneo, secondo le indicazioni che saranno specificate anche successivamente alla stipula dell'accordo.

ART. 8 – TERMINE PER LA RICHIESTA E PER LA RINUNCIA AL SERVIZIO

L'Università potrà richiedere il servizio entro 12 (dodici) ore dalla prevista partenza. Parimenti potrà rinunciare al servizio entro lo stesso termine di 12 (dodici) ore dalla prevista partenza. Oltre detto termine di rinuncia, verrà corrisposta una penale, per ogni viaggio annullato, pari ad € 150,00, senza che l'operatore economico affidatario null'altro possa richiedere.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

La cessione del corrispettivo è regolata dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 10 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per l'affidamento del servizio oggetto del contratto di accordo quadro, in considerazione della natura del servizio, si dà atto che non sussistono rischi interferenziali così come individuati dal D.Lgs. 81/2008. L'operatore economico affidatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 11 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

L'operatore economico affidatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato, e dovrà prevedere massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

RCT:

- € 5.000.000,00 per sinistro e per persona; RCO:
- € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico affidatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva

delle succitate clausole ed estensioni.

L'operatore economico affidatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico affidatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

L'operatore economico affidatario è tenuto ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei

Lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'operatore affidatario si obbliga a dimostrare a semplice richiesta dell'Università che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali. L'Università potrà svolgere e controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'operatore economico affidatario aggiudicatario è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del contratto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il servizio, l'operatore economico affidatario dovrà costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinate sull'importo minimo di acquisto garantito di cui al precedente art. 5.

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Decreto stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l'operatore economico affidatario aggiudicatario.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno gestite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dall'Amministrazione. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

L'operatore economico affidatario è tenuto a nominare un proprio responsabile del servizio. Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi di servizio, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 15 - CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione del servizio competono all'Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che le forniture siano secondo gli standard dal presente capitolato. L'Amministrazione potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative alle forniture oggetto del contratto, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'operatore economico affidatario almeno con periodicità semestrale;

- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione.

ART. 16 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dei singoli viaggi oggetto del contratto di accordo quadro dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento all'ordine di cui al precedente art. 7.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., le condizioni di pagamento saranno le seguenti:

- termine di pagamento: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla verifica positiva dell'esecuzione del servizio.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 18 – ADEGUAMENTO PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nella trattativa diretta saranno previste specifiche clausole di revisione prezzi nel caso di variazione in aumento o in diminuzione del valore dei servizi tale da determinare una variazione del prezzo complessivo superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordinatamente:

- all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
- all'acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- all'attestazione del versamento dell'imposta di bollo quantificata in € ..., eventualmente anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che l'imposta di bollo relativa all'atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione dell'Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà in seguito l'avvenuto assolvimento.
- Alla dimostrazione dell'avvenuta copertura assicurativa di cui all'art. 11 del presente capitolato d'appalto.

L'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso.

ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'operatore economico affidatario sarà soggetto all'applicazione di penalità quando:

- non effettuati in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nei diversi ordini di fornitura;
- si verifichi mancata rispondenza del servizio ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti. L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In tali circostanze l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'uno per mille del valore del servizio non eseguito, o eseguito in maniera difforme, e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto aggiudicato.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento delle procedure per il nuovo affidamento, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico affidatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico affidatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università di Foggia all'indirizzo <https://www.unifg.it/it/privacy>.

ART. 24 – APPLICAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

L'operatore si impegna a rispettare il patto di integrità reso disponibile sulla pagina internet dell'indagine di mercato. Il protocollo sarà sottoscritto dall'affidatario in sede di trattativa diretta.

L'operatore economico si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'operatore economico si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto

eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai subaffidamenti.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Foggia.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Allegato A: elenco servizi viaggi

FASCIA CHILOMETRICA (percorso di andata e ritorno)	TIPOLOGIA AUTOBUS	
	AUTOBUS CON CONDUCENTE FINO A	AUTOBUS CON CONDUCENTE FINO A
	35 POSTI	54 POSTI
DA KM. 0 A KM. 50		
DA KM. 51 A KM.100		
DA KM. 101 A KM. 200		
DA KM. 201 A KM. 300		
DA KM. 301 A KM. 400		
DA KM. 401 A KM. 500		
DA KM. 501 A KM. 600		
DA KM. 601 A KM. 700		
DA KM. 701 A KM. 800		
DA KM. 801 A KM. 900		
DA KM. 901 A KM. 1.000		